TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione IV Civile – esecuzioni

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Nella procedura N. 8259/ 2014 R.G. Esecuzioni

esaminati gli atti e letta, in particolare, l'istanza di sospensione dell'esecuzione presso terzi formulata unitamente al ricorso in opposizione depositato nell'interesse di [redacted]

osserva

Con ricorso depositato in data 28.11.2014 [redacted] ha promosso opposizione all'esecuzione forzata intrapresa da [redacted] in forza ed in esecuzione dell'atto di divisione rogato dal Notaio [redacted] il 3.4.2009 assumendo l'improcedibilità dell'esecuzione forzata, avendo accettato l'eredità della defunta [redacted] con il beneficio d'inventario ed essendo stata la sig.ra [redacted] dichiarata fallita dopo la sua morte con sentenza n. 128 del 10.07.2014 del Tribunale di Palermo.

Si è costituito il creditore procedente, facendo rilevare l'inammissibilità dell'istanza di sospensione già proposta con l'opposizione all'atto di precetto e l'insussistenza dei presupposti per reiterare la richiesta cautelare e, nel merito, assumendo che l'opponente doveva considerarsi erede puro e semplice, avendo appreso beni mobili dalla casa della de cuius ed avendo inoltre alienato beni del patrimonio ereditario senza l'autorizzazione del giudice, decadendo dal beneficio dell'inventario. Il resistente ha in particolare sottolineato come in tema di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la decadenza da quest'ultimo può essere oggetto di accertamento incidentale ex art. 34 c.p.c. nel giudizio in cui il creditore del de cuius agisca nei confronti dell'erede per l'integrale soddisfacimento della propria pretesa creditoria e quest'ultimo eccepisca la limitazione della sua responsabilità patrimoniale intra vires hereditatis allegando l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

Ciò posto, va in primo luogo esaminata l'eccezione sollevata dalla parte resistente di inammissibilità della richiesta cautelare di sospensione in quanto già formulata e decisa in sede di opposizione all'atto di precetto.

L'eccezione appare fondata e meritevole di accoglimento. I ricorrenti hanno proposto l'opposizione all'atto di precetto ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c, chiedendo la sospensione dell'efficacia

Firmato Da: MARINUZZI ALIDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 74837a84d33a44416b443d6c888b4449

esecutiva del titolo esecutivo e il Giudice dell'opposizione all'atto di precetto, con ordinanza del 7.2.2015, ha disposto la sospensione richiesta.

Avendo gli opponenti proposto opposizione anche all'esecuzione ex art. 615 secondo comma c.p.c avverso l'atto di pignoramento, all'udienza fissata dinanzi a questo giudice dell'esecuzione per decidere sull'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione, la parte ricorrente ha prodotto copia della ordinanza del 7.2.2015 di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e pertanto il processo esecutivo con ordinanza del 12.3.2015 è stato sospeso ai sensi dell'art. 623 c.p.c

In seguito, avendo il creditore proposto reclamo avverso l'ordinanza di sospensione del 7.2.2015, il Tribunale in composizione collegiale, in accoglimento del reclamo, ha revocato l'ordinanza del 7.2.2015 di sospensione del titolo esecutivo e pertanto il processo esecutivo è stato riassunto.

All'udienza del 23.07.2015 fissata sul ricorso in riassunzione del creditore procedente, le parti hanno insistito nei rispettivi atti difensivi. In particolare parte debitrice ha chiesto la pronuncia ai sensi dell'art. 624 c.p.c sui motivi di opposizione, mentre parte resistente ha insistito nelle proprie eccezioni anche di inammissibilità dell'istanza cautelare già decisa in sede di opposizione 615 primo comma c.p.c.

Tanto considerato, alla fattispecie in esame non può che applicarsi l'art. 669 septies c.p.c che disciplina l'ipotesi del rigetto della domanda cautelare e prevede che sia possibile la riproposizione della stessa istanza cautelare quanto sia stata rigettata per ragioni di rito, poiché nel caso di rigetto nel merito è necessario che sussistano nuove ragioni a fondamento della domanda cautelare.

Nel caso di specie, il ricorso per la sospensione, per quanto sia indirizzato al Giudice dell'esecuzione e riguardi la sospensione del processo esecutivo e non dell'efficacia esecutiva del titolo, contiene e riproduce i medesimi motivi posti a fondamento dell'opposizione all'atto di precetto, con eccezione del solo motivo concernente l'improseguibilità dell'esecuzione forzata a seguito del fallimento della sig.ra [redacted]

E' pertanto da escludere che il giudice dell'esecuzione possa entrare nel merito dei motivi di opposizione già decisi dal giudice dell'opposizione all'atto di precetto ed esternare possibilmente un diverso convincimento che porterebbe a provvedimento tra di loro contrastanti.

Infatti è da ritenere che il giudice dell'esecuzione sia carente del potere di decidere sull'istanza di sospensione nell'ipotesi in cui si sia già pronunciato il giudice dell'opposizione all'atto di precetto (e nel caso di specie il Collegio in sede di reclamo) rispondendo tale logica ad un principio generale sotteso

Firmato Da: MARINUZZI ALIDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 74837a84d33a44416b443d6c888b4449

all'intero ordinamento e cioè il divieto del ne bis in idem di una duplice pronuncia cioè sulla stessa domanda di giustizia.

Per quanto riguarda invece l'unico motivo nuovo proposto con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, II comma c.p.c, riguardante la dichiarazione di fallimento della defunta [redacted], è sufficiente osservare che nel caso di specie non può trovare applicazione l'art. 51 L.F in quanto l'esecuzione forzata non è stata intrapresa sui beni della fallito bensì sui beni appartenenti agli opponenti che non sono stati dichiarati falliti

Inoltre come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità il fallimento dell'imprenditore defunto non comporta il fallimento degli eredi (cfr. tra le tante Cass. civ., sez. I, 7.2.2006, n. 2594).

Inoltre, come osservato dal resistente, il patrimonio del fallito e quello dell'erede restano in ogni caso separati, sia nel caso di accettazione con eredità beneficiata che nel caso di accettazione pure e semplice.

Per le ragioni esposte l'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva va dichiarata inammissibile e rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Dichiara l'inammissibilità e rigetta l'istanza ex art. 624 c.p.c di sospensione del processo esecutivo;

assegna termine perentorio fino al 3.12.2015 per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art 163 *bis* c.p.c o altri se previsti, ridotti alle metà;

condanna parte opponente al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore dell'Erario (per la parte opposta ammessa al patrocinio a spese dello Stato) nella misura di euro 600,00 per compensi oltre magg. forf. 15%, IVA e CPA come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 03/08/2015

Il Giudice dell'esecuzione

Alida Marinuzzi

Firmato Da: MARINUZZI ALIDA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 74837a84d33a44416b443d6c888b4449